



SENT. n. 75/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma **Presidente**

BENIGNI dr. Alessandro **Consigliere**

ESPOSITO dr.ssa Patrizia **Primo Referendario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **21443** del registro di Segreteria, nei confronti

della sig.ra **MARCHESE Magda** (c.f. MRC MGD 62C48 D969K), nata a Ge-

nova (GE) in data 8.03.1962, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mauro

Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati del Foro di Milano e Rebecca Santoro

del Foro di Lecce, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. estratti

dai Registri di Giustizia dei medesimi difensori;

- **Visto** il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di

Giustizia Contabile - c.g.c.);

- **Esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

- **Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 27 giugno 2024, il relatore dr.ssa

Patrizia Esposito, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale dr. Silvio Ronci, l'Avv. Daniela Amati per l'agente contabile e l'Avv.

Nicola Rossi ed un funzionario della Direzione Servizi Finanziari, dr.ssa

Enrica Spotti, con apposita delega, per l'Amministrazione ex art. 148 c.g.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Premesso il quadro normativo di riferimento in materia di **gestione econo- male del Comune di Genova**, di livello statale (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, c.d. T.u.e.l.) e comunale (artt. da 54 a 59 del Regolamento di contabilità in vigore), il Magistrato istruttore designato all’esame dei conti con relazione n. 424 del 7 dicembre 2023, regolarmente notificata, ha deferito all’esame del Collegio il conto giudiziale reso per l’esercizio 2017, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile e la valutazione in ordine alla condanna dell’agente contabile al rimborso delle spese ritenute non scaricabili, esponendo che:

a) in data 8 maggio 2018, l’agente contabile dr.ssa Magda Marchese aveva depositato il conto economale n. 34917, per il tramite del Comune, relativo al **periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017**, quale dirigente responsabile della “*Gestione anticipazione piccole spese, Direzione Servizi Finanziari*”;

b) con nota istruttoria del 10 agosto 2020 ne era stata chiesta la ricompilazione secondo il modello n. 23 di cui al d.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, unitamente alla produzione della documentazione mancante, specificamente elencata;

c) il conto era stato depositato dall’Economo Comunale in data 5 ottobre 2020, tuttavia, ricompilato con modalità tali da non permettere ancora di acquisire immediata conoscenza degli elementi essenziali della relativa gestione, non indicando l’elenco mensile dei buoni di pagamento e dei relativi importi, neppure depositati, al pari della documentazione giustificativa delle spese e dei verbali delle verifiche di cassa ai sensi dell’art. 223, comma 1, del T.u.e.l.;

d) era stato rilevato, nondimeno, a valle dell’interlocuzione istruttoria che esso

	non poteva ritenersi estinto (v. conforme sent. ord. n. 41/2023 della Sezione);	
	e) la relazione di deferimento stigmatizza la violazione del principio di annualità di gestione e dell'art. 93, comma 3, del T.u.e.l., in quanto i conti depositati	
	erano incompleti e non consentivano la verifica immediata della corrispondenza tra i dati contabili riguardanti le anticipazioni e i rimborsi periodici e	
	quelli relativi alle singole spese, evidenziando la circostanza che <i>“il conto originario espone anticipazioni e rimborsi per euro 99.501,54 e versamenti in</i>	
	<i>tesoreria di pari importo mentre il conto ricompilato espone “anticipazione</i>	
	<i>iniziale + rimborsi” per euro 129.280,36 e “restituzione anticipazione + spese</i>	
	<i>effettuate nell'anno” di pari importo”,</i> oltre che la mancata previsione, nel Regolamento di contabilità, di un limite massimo annuale di spesa sostenibile	
	dall'Economo, sensibilizzando l'Ente a valutare l'opportunità di adeguate iniziative di modifica della relativa disciplina (v. Sez. Liguria, sent. n. 105/2023);	
	f) erano emerse, altresì, la divergenza tra il totale dei rimborsi dell'ultimo trimestre, pari a €. 5.799,92, ed il totale riportato sul conto pari a €. 6.094,37,	
	dato che neppure erano state trasmesse tutte le reversali di restituzione dell'anticipazione riportate nel conto, impedendo nei fatti ogni ulteriore verifica, e	
	l'anomala contabilizzazione nel giornale di cassa di movimenti mensili, in entrata e in uscita, senza alcuna corrispondenza nei rendiconti trimestrali;	
	g) il magistrato relatore si interroga, inoltre, circa la legittimità dell'imputazione al fondo economale di spese tutt'altro che necessarie e urgenti, rimarcando che nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie da parte delle	
	amministrazioni pubbliche, le spese c.d. <i>“economali”</i> costituiscono una deroga o eccezione rispetto all'ordinaria programmazione degli acquisti e sono, in generale, tese a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili, risultando	
	3	

	l'Economo responsabile quale agente contabile in sede giudiziale delle somme	
	ricevute in anticipazione e dovendo dimostrare la regolarità dei pagamenti ese-	
	guiti, estendendosi tale responsabilità anche all'Organo di revisione dell'Ente	
	che avesse omesso il controllo del conto o il rilievo;	
	h) egli specificamente ritiene, a tale proposito, che l'urgenza, l'occasionalità e	
	l'estraneità all'attività ordinaria degli uffici sarebbero requisiti di ammissibilità	
	cumulativi e non alternativi, imposti dal Regolamento di contabilità, la cui si-	
	multanea sussistenza non emergerebbe dalla documentazione acquisita;	
	i) la spesa economale ammontava per l'esercizio ad €. 29.778,82 , che era stato	
	possibile suddividere nelle seguenti tipologie sulla base delle risultanze del	
	giornale di cassa e riferire anche alle cinque Direzioni del Comune: <i>"i. Corsi</i>	
	<i>di Formazione euro 140,00; ii. Missioni Progetti Ue euro 19.856,15; iii. Mis-</i>	
	<i>sioni Istituzionali euro 2.930,45; iv. Spese per Progetti Ue euro 1.029,03; v.</i>	
	<i>Minute spese d'Ufficio euro 3.927,69; vi. Acquisto giornali euro 1.895,50"</i> ;	
	l) oltre all'irregolarità del conto, la mancata allegazione della documentazione	
	giustificativa delle spese sostenute impediva il discarico dell'agente, non es-	
	sendovi prova che le singole somme fossero state destinate alla realizzazione	
	delle finalità istituzionali proprie da perseguire, <i>"salvo lo stralcio delle spese</i>	
	<i>effettuate con la carta prepagata, qualora la Procura ed il Collegio opinassero</i>	
	<i>per la loro improcedibilità"</i> , in particolare, secondo il Magistrato relatore, ove	
	il Collegio condividesse le suesposte notazioni, resterebbero addebitabili alla	
	dr.ssa Marchese tutte le suddette partite di spese, pari al totale rendicontato.	
	2. In data 7 giugno 2024 ha depositato la propria comparsa a difesa l'agente	
	contabile , con il patrocinio dei Legali indicati in epigrafe, precisando innanzi-	
	tutto che il Servizio Economato del Comune di Genova aveva sempre operato	
	4	

	sulla base del “ <i>Regolamento di contabilità</i> ”, approvato con D.C.C. n. 34 del	
	4.03.1996 e più volte modificato, da ultimo con D.C.C. n. 15 del 12.04.2016	
	(artt. 87-93) e con D.C.C. n. 4 del 17.01.2017 (artt. 63-68).	
	Ha dedotto, preliminarmente, che il conto era stato parificato dal Responsabile	
	dei servizi finanziari del Comune a conferma della corrispondenza tra quanto	
	indicato dall’Economo e quanto risultante dalla contabilità dell’Ente.	
	Ha specificato, altresì, che il procedimento di spesa economale faceva diretta-	
	mente capo ai vari Dirigenti e che l’Economo aveva un ruolo <i>gestorio</i> autoriz-	
	zato previamente dal competente Dirigente, con imputazione su specifici im-	
	pegni, essendosi così determinata, necessariamente, “ <i>una responsabilità con-</i>	
	<i>correnziale – se non addirittura esclusiva – in capo a ciascun Dirigente re-</i>	
	<i>sponsabile ovvero in capo al Dirigente di settore che, procedendo all’opera-</i>	
	<i>zione di parifica, ne ha assunto la piena responsabilità.</i> ”.	
	Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle contestazioni, formali e sostan-	
	ziali, sollevate. Circa la mancata previsione, sul piano regolamentare, di precisi	
	<i>limiti</i> all’importo dei pagamenti effettuabili con il fondo economale, ha segna-	
	lato che “ <i>a seguito del sollecito da parte di Codesta Ecc.ma Corte dei conti</i>	
	<i>(cfr., Corte conti, Sez. Liguria, sent. n. 105/2023), con Delibera del Consiglio</i>	
	<i>comunale n. 75 del 22.12.2023 il Comune di Genova ha provveduto a un</i>	
	<i>nuovo aggiornamento del Regolamento di contabilità, prevedendo: (i) il ripri-</i>	
	<i>stino della figura dell’economo unico; (ii) una maggiore specificazione delle</i>	
	<i>tipologie di spesa economale; (iii) e, soprattutto, per quanto qui rileva, l’im-</i>	
	<i>porto massimo delle minute spese (...)</i> ”. (v. attuale art. 54 del Regolamento).	
	In ogni caso, l’importo complessivo dei pagamenti effettuati era stato sempre	
	molto contenuto se rapportato all’ammontare delle spese correnti del bilancio	
	5	

	complessivo dell'Ente. Quanto all'irregolare chiusura della contabilità nella	
	competenza dell'anno successivo, ha ribadito che <i>“le indicazioni promananti</i>	
	<i>dalle Direzioni competenti venivano seguite anche con riferimento ai rimborsi</i>	
	<i>delle spese effettuate nell'anno precedente, il che assumeva portata esimente,</i>	
	<i>non residuando alcun margine di discrezionalità in capo all'Economo”</i> .	
	Sono state depositate, altresì, le reversali di restituzione dell'anticipazione ri-	
	portate nel conto mancanti e la <i>“documentazione dimostrativa delle finalità</i>	
	<i>della spesa, della sua giusta misura e dell'attinenza rispetto alle funzioni isti-</i>	
	<i>tuzionali”</i> , per le varie tipologie e voci di spesa, instando nel merito in via	
	principale, per la declaratoria di <i>regolarità</i> dei conti oggetto del presente giu-	
	dizio e, per l'effetto, per la pronuncia di discarico a favore dell'agente.	
	In via subordinata, ha chiesto la pronuncia di discarico a suo favore, nonostante	
	la declaratoria di irregolarità del conto giudiziale reso, invocando il precedente	
	dell'analogia gestione di altro agente per l'anno 2016, attinente fatti ritenuti	
	analoghi al caso in esame, seppur - in quel caso - per importi notevolmente	
	superiori e coinvolgenti plurime voci economiche (v. Sez. Liguria, n. 101/2023).	
	In via ulteriormente subordinata, ha chiesto di voler fare applicazione del po-	
	tere riduttivo, nei termini più ampi, in considerazione del contesto organizza-	
	tivo delineato e dell'analitica documentazione prodotta a distanza di sette anni.	
	Sul punto, si è fatto riferimento anche all'avvenuto l'utilizzo della carta di de-	
	bito, intestata ad altro Dirigente responsabile dei servizi finanziari, per paga-	
	menti di ammontare complessivamente pari ad €. 13.545,69 , e collegata al	
	conto corrente con cui si era provveduto ad effettuare le spese economiche.	
	Infine, <i>“In ragione dell'incidenza di qualsivoglia statuizione adottata da co-</i>	
	<i>desta Ecc.ma Corte dei conti nei confronti della convenuta, con particolare</i>	
	6	

riferimento alla sua reputazione, integrità e decoro, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003, si chiede che venga disposto che la Segreteria apponga sull'originale dei provvedimenti pronunciati un'annotazione volta a precludere e/o oscurare, in caso di riproduzione della decisione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'odierna esponente. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. ”.

3. Con memoria dell'11 giugno 2024, l'**Organo Requirente** ha rassegnato le proprie conclusioni nel giudizio a norma dell'art. 147, comma 2, del c.g.c.

In particolare, egli ha insistito per la declaratoria d'irregolarità del conto giudiziale n. 34917 reso dall'agente contabile in qualità di economo del Comune di Genova – Direzione “*Servizi Finanziari*” per l'esercizio finanziario 2017, con discarico del medesimo agente in considerazione dell'ammissibilità e giustificabilità delle spese, per come documentate; nonché per lo stralcio dal conto delle spese effettuate con carta prepagata in quanto della loro rendicontazione doveva essere chiamato a rispondere, in qualità di agente contabile, l'effettivo utilizzatore (art. 56, co. 1, lett. d) del Regolamento di contabilità del Comune di Genova), in considerazione degli orientamenti espressi dalla Sezione e indicati dal Magistrato istruttore, con compensazione delle spese processuali.

4. All'**udienza pubblica** del 27 giugno 2024, il **Pubblico Ministero** si è riportato alle proprie conclusioni, richiamando quanto già statuito da questa Corte in relazione all'omologo conto economale relativo all'esercizio 2016, ricordando che la gestione oggetto di causa sostanzialmente un “*continuum*” di quella dell'esercizio precedente, seppure riferita ad altro soggetto, per la quale la Sezione aveva deciso con sentenza n. 101/2023, dichiarando l'irregolarità formale del conto, ma pervenendo al discarico del contabile (salvo alcune spese

	nella specie assenti). Quanto alle spese sostenute con carte di credito, ha evi-	
	denziato che la Sezione ligure si era già espressa in più occasioni, chiedendone	
	lo stralcio dal presente giudizio, oltre che la compensazione delle spese.	
	L'Avv. Daniela Amanti ha richiamato sia la relazione introduttiva del Magi-	
	strato relatore, che le conclusioni rassegnate da parte della Procura, unitamente	
	alle difese depositate, instando per la pronuncia di discarico nei confronti	
	dell'agente contabile, in continuità con la linea interpretativa seguita nella cit-	
	tata sentenza n. 101/2023. Per il Comune, l'Avv. Nicola Rossi si è rimesso alle	
	decisioni della Corte, evidenziando che la sua presenza e quella del funzionario	
	incaricato erano finalizzate alle eventuali necessità, anche istruttorie, che il	
	Collegio dovesse avanzare, esprimendo massima disponibilità.	
	All'esito della discussione del giudizio, la causa è passata in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla regolarità dei conti	
	dell'Economo del Comune di Genova, per l'anno 2017, alla luce dei profili di	
	criticità sollevati dal Magistrato deferente nella relazione istruttoria.	
	La relazione ha palesato la presenza di una anomala gestione del fondo econo-	
	male sia sotto il profilo formale, per la mancata utilizzazione del modello pre-	
	visto dalla legge e la mancata indicazione dei mandati emessi e della tipologia	
	delle spese sostenute sia, soprattutto, sotto il profilo sostanziale in quanto la	
	mancata produzione della documentazione di riscontro, richiesta espressa-	
	mente dal magistrato istruttore non aveva consentito di accertare l'effettiva ri-	
	spondenza delle spese alle finalità istituzionali da perseguire.	
	1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che la richiesta di oscuramento dei	
	dati identificativi dell'agente contabile , espressa a norma dell'art. 52 del	
	8	

	Codice della <i>privacy</i> (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), non sembra potersi ritenere ammissibile.	
	Innanzitutto, si osserva, che il processo è, per sua natura, un fatto pubblico e ciò comporta la possibilità per l'opinione pubblica di verificare l'operato del giudice e la natura del gravame oggetto di valutazione, per cui può essere espunto il nome delle parti solo per le eccezionali ragioni previste dalla legge.	
	Quanto alla divulgazione all'esterno delle pronunce giudiziarie, infatti, gli artt. 51 e 52 del Codice della <i>privacy</i> , così come novellato dal d.lgs. 10.08.2018, n. 101, costituiscono la base legale per la liceità del trattamento in tema di informazione ed informatica giuridica, nonché delle limitazioni correlative anche alla salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari (art. 23, par. 1, lett. f) del Regolamento UE 2016/679).	
	La richiamata normativa appare tesa ad individuare un punto di equilibrio tra due contrapposti interessi, e cioè da un lato quello della riservatezza dei soggetti che si trovano coinvolti in una vicenda giudiziaria e, dall'altro, quello della trasparenza e pubblicità della stessa funzione giudiziaria, secondo una valutazione che il Giudicante è chiamato ad operare in concreto, caso per caso.	
	Infatti, l'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 prevede due tipologie di ipotesi di oscuramento dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali, distinguendo tra l'oscuramento c.d. " <i>facoltativo</i> ", a richiesta di parte, e quello " <i>obbligatorio</i> ", previsto dalla legge e disposto anche d'ufficio. Per quanto rileva, specificamente in relazione alla prima delle due ipotesi, la norma prevede, al comma 1, che : "... <i>l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima</i>	
	9	

	<i>cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,</i>	
	<i>un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o</i>	
	<i>provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati</i>	
	<i>identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedi-</i>	
	<i>mento".</i> Pertanto, dato che l'anonimizzazione della decisione è concessa nel	
	caso in cui sussistano motivi legittimi, l'istanza della parte deve essere moti-	
	vata, onde consentire al giudice il vaglio sulla meritevolezza delle ragioni per	
	cui la decisione dovrebbe derogare al principio di pubblicità rispetto all'iden-	
	tità delle parti e degli altri elementi identificativi.	
	Per completezza, quanto alla seconda ipotesi, mentre il comma 2 del medesimo	
	art. 52 prevede che l'oscuramento dei dati possa essere disposto d'ufficio	
	dall'autorità giudiziaria <i>"a tutela dei diritti o della dignità degli interessati"</i> ,	
	sostanzialmente operando un generale rinvio alla normativa in materia di <i>pri-</i>	
	<i>vacy</i> ; il successivo comma 5 prescrive l'oscuramento obbligatorio e d'ufficio	
	delle <i>"generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai</i>	
	<i>quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle</i>	
	<i>parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle per-</i>	
	<i>sone"</i> .	
	Al fine di individuare le altre ipotesi di oscuramento obbligatorio, il rinvio non	
	può che essere operato, <i>in primis</i> , al contenuto del c.d. G.D.P.R., il Regola-	
	mento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,	
	con cui agli artt. 9 e 10 è stato circoscritto e temperato il divieto del trattamento	
	dei dati personali a puntuali e ben circoscritte evenienze, quali: origine razziale	
	o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appar-	
	tenenza sindacale, nonché il divieto di trattare dati genetici, dati biometrici	
	10	

	intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, ovvero dati relativi	
	alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché	
	le condanne penali o ai reati o a connesse misure di sicurezza che non possono	
	essere riportate se non conferenti con il giudizio.	
	Escludendo la sussistenza, nella specie, delle eccezionali (e tassative) ipotesi	
	di oscuramento obbligatorio, l'istanza di parte è stata motivata sulla base di	
	generiche esigenze di tutela della propria “ <i>reputazione, integrità e decoro</i> ”,	
	astrattamente vevoli per ogni soggetto evocato in giudizio innanzi a questa	
	Corte a titolo di responsabilità amministrativa e contabile, non avendo la difesa	
	provato le oggettive e specifiche ragioni che legittimerebbero nella specie	
	l'oscuramento dei dati anagrafici, potendosi ritenere distonica anche rispetto	
	alle finalità specifiche del giudizio di conto, per quanto si dirà.	
	In proposito, la Suprema Corte ha precisato: “(...) <i>dalle linee guida dettate dal</i>	
	<i>Garante della privacy il 2 dicembre 2010, “in materia di trattamento di dati</i>	
	<i>personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di</i>	
	<i>informazione giuridica</i> ”, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, in cui	
	<i>al punto 3, con specifico riferimento alla c.d. “procedura di anonimizzazione</i>	
	<i>dei provvedimenti giurisdizionali” di cui all'art. 52, commi da 1 a 4, del d.lgs.</i>	
	<i>n. 196/2003, si indicano possibili “motivi legittimi”, in grado di fondare la</i>	
	<i>relativa richiesta (ovvero di indurre l'A.G. a provvedere d'ufficio), nella “par-</i>	
	<i>ticolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensi-</i>	
	<i>bili)”, ovvero nella “delicatezza della vicenda oggetto del giudizio”. (cfr.</i>	
	<i>Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959; Cass. Sez. V civile n. 16807/2020). ” (Tar</i>	
	Lazio, Sez. III quater, sent. n. 8873 del 23 luglio 2021). La Corte di cassazione	
	ha avuto, dunque, occasione di indicare che i “ <i>motivi legittimi</i> ” vanno	
	11	

interpretati sostanzialmente come “*motivi opportuni*”, puntualizzando che al dovere della parte di esplicitarli corrisponde il potere-dovere del giudice di valutarne la legittimità, da intendersi come “*meritevolezza delle ragioni addotte*”.

Conseguentemente, sotto un primo aspetto, se le parti non specificano quali siano i motivi legittimi alla base dell’istanza di oscuramento, limitandosi a invocare l’applicazione della norma in base a generiche asserzioni (come nella specie), la richiesta appare inammissibile. Per un secondo profilo, la richiesta è da respingere “*ogniquale volta l’ autorità giudiziaria ravvisa un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica*”.

Su questo punto, il Giudice di legittimità ha specificato, in termini generali, ad esempio, che “*una contesa tributaria fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l’erario offrono di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile, né si tratta di materia particolarmente delicata come, ad esempio, quelle che incidono sui diritti personalissimi, non essendovi (...) neppure in discussione l’onere e la reputazione delle parti (...).*” Non sono state ritenute materie di per sé sensibili, né contenenti dati di per sé di particolare delicatezza, altresì, le controversie con oggetto avvisi di accertamento e corrispondenti atti di contestazione di sanzioni dell’Ufficio delle dogane, nonché gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di un avvocato per infedele dichiarazione ICI.

Del pari, è stato ritenuto che non potesse configurare un legittimo motivo l’interesse di un ente pubblico ad evitare che i contribuenti venissero a conoscenza di atti amministrativi illegittimi, costituendo al contrario una diffusa

	conoscenza del mancato rispetto da parte dell'amministrazione delle norme	
	che regolano l'attività impositiva un momento irrinunciabile della pretesa dei	
	contribuenti ad un esercizio di tale attività conforme ai principi di imparzialità	
	e di legalità. (V. Cass., Sez. V, sent. 10 agosto 2021, n. 22561; v. anche sent.	
	7 agosto 2020, n. 16807; sent. 29 marzo 2019, n. 8829; decreto 13 gennaio	
	2005).	
	Analoghi e ancor più stringenti argomenti possono traslarsi alla fattispecie per	
	cui è causa, in considerazione del carattere officioso, necessario ed automatico	
	del giudizio di conto, che si incardina per effetto del deposito del conto presso	
	la segreteria della Sezione (che “ <i>costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio</i> ”, secondo la previsione dell'art. 140 c.g.c.) e della doverosa pubblicità	
	delle sentenze rese a valle del medesimo, dovendo essere necessariamente pub-	
	blici gli elementi della relativa gestione, per la trasparenza della rendiconta-	
	zione e del bilancio dell'Ente, anzi essendo prevista anche un'anagrafe degli	
	agenti contabili dall'art. 138 c.g.c., mediante l'implementazione di un apposito	
	sistema informativo, pur avendo questa allo stato mero carattere ricognitivo.	
	Infatti, tale giudizio si pone quale nucleo storico e fondante di questa giurisd-	
	zione per la garanzia obiettiva di regolare gestione delle risorse pubbliche in	
	attuazione dell'articolo 103 della Costituzione (cfr. Corte Cost., sent. n. 110	
	del 26 giugno 1970; n. 63 del 23 maggio 1973; n. 114 del 21 maggio 1975; n.	
	129 del 10 luglio 1981; n. 185 del 17 novembre 1982; n. 1007 del 3 novembre	
	1988; n. 292 del 25 luglio 2001), la cui rilevanza strategica viene rafforzata dal	
	sinergico collegamento con le altre funzioni di controllo e giurisdizionali, nel	
	contesto di una rinnovata accezione di trasparenza e legalità finanziaria, pro-	
	pria del processo di armonizzazione contabile e della revisione costituzionale	
	13	

	attuata con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012.	
	Costituisce, specificamente, principio generale del nostro ordinamento che il	
	pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al	
	soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia	
	costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo	
	strumento del rendiconto giudiziale (v. Corte cost., 21 maggio 1975 n. 114;	
	Sez. Liguria, sent. ord. n. 2 dell'11 gennaio 2022).	
	Pertanto, in continuità ai precedenti citati, questo Giudice ritiene non possa	
	derogarsi nella specie alla regola generale di cui al comma 7 dello stesso art.	
	52, secondo cui <i>“fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la</i>	
	<i>diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri</i>	
	<i>provvedimenti giurisdizionali”</i> .	
	2. Sempre in via preliminare, il Collegio condivide la prospettazione del Ma-	
	gistrato istruttore circa la tempestività del deposito della relazione n.	
	424/2023 , risultando il conto originario per cui è causa depositato l'8 maggio	
	2018 e poi ricompilato secondo il modello n. 23 di cui al d.P.R. 31 gennaio	
	1996, n. 194, per cui v'è stato deposito il 5 ottobre 2020, in ragione delle es-	
	senziali (ma non esaustive) integrazioni documentali prodotte dall'Ente comu-	
	nale solo nel corso del 2020, a seguito della richiesta istruttoria datata 10 ago-	
	sto 2020 e considerando, comunque, che, ai fini del computo del termine quin-	
	quennale di estinzione del giudizio di conto rilevano gli annuali periodi di so-	
	sensione feriale ordinaria oltre che gli effetti sospensivi straordinari <i>ex lege</i>	
	discendenti dalla previsione dell'art. 85, comma 4, del decreto-legge 17 marzo	
	2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per	
	il che si reputa che il conto in oggetto non fosse estinto al momento del	
	14	

	deposito della relazione di deferimento, il 7 dicembre 2023. (Cfr. Sez. Liguria,	
	ord. 20.11.2020, n. 4; sent. 15.05.2017, n. 34; 29.07.2022, n. 70; 8.04.2023, n.	
	37; 18.05.2023, n. 41; 16.06.2023, n. 56; 12.10.2023, n. 100 e 22.04.2024, n.	
	26; Sez. II App., 31.05.2001, n. 194; Sez. Abruzzo, 12.08.2019, n. 85 e	
	21.11.2013, n. 196; Sez. Umbria, 18.02.1999, n. 143 e 17.01.2019, n. 7).	
	Tanto in riferimento a quanto testualmente dispone l'art. 1 della legge 7 ottobre	
	1969, n. 742 e, quanto alla sospensione emergenziale (d.l. n. 18/2020), con	
	l'avvertenza che essa opera limitatamente al periodo 8 marzo - 31 maggio	
	2020, in virtù del decreto n. 38 del 16 marzo 2020, adottato dal Presidente di	
	Sezione ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.	
	Infatti, il termine di cinque anni di cui all'art. 150 c.g.c. ha senz'altro natura	
	processuale in quanto indica il periodo di tempo entro il quale deve avvenire il	
	deposito della relazione sul conto, adempimento che si iscrive nell'ambito di	
	un procedimento, il giudizio di conto, che, come ha avuto modo di osservare	
	la Corte costituzionale, <i>“si configura essenzialmente come una procedura giu-</i>	
	<i>diziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di</i>	
	<i>denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti</i>	
	<i>da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha</i>	
	<i>speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò con-</i>	
	<i>siste la pronuncia di discarico)”</i> (Corte cost., sent. n. 292 del 25 luglio 2001;	
	cfr., in generale, Sez. giur. Liguria, sent. n. 1 del 10 gennaio 2022).	
	Invero, con la norma in questione (già con l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994,	
	n. 20), il legislatore ha inteso trovare una sintesi equilibrata delle garanzie che	
	entrano in gioco, tra l'interesse pubblico oggettivo, di rilevanza costituzionale,	
	alla verifica della regolarità della gestione del denaro o dei beni della	
	15	

	collettività, finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/cre-	
	dito fra l'agente contabile e l'ente pubblico (Corte conti, Sez. reg. Sardegna, 5	
	ottobre 2004, n. 481) e l'interesse soggettivo delle parti (agente contabile e	
	P.A.) ad una sollecita definizione del rapporto tra esse intercorrente.	
	2.1 Inoltre, l'estinzione del giudizio presuppone il deposito di un conto rego-	
	larmente formato, che consenta di avere contezza delle poste.	
	Nella specie si evidenzia che il conto giudiziale originario risulta redatto su un	
	modello aggregato difforme da quello previsto dalla normativa e generalmente	
	utilizzato dagli Enti territoriali come schema di riferimento (n. 23 del d.p.r. n.	
	194 del 31 gennaio 1996), secondo un prospetto neppure contenente le basilari	
	indicazioni ivi richieste, pur nella chiusura in pareggio del medesimo, attra-	
	verso la coincidenza dei valori contenuti nelle annotazioni effettuate nella parte	
	sinistra del “carico” delle somme anticipate, con quelle della parte destra in	
	“scarico” dell'importo speso e, per la rimanenza, restituito e riversato al teso-	
	riere, con conseguente insufficiente chiarezza e comprensibilità della relativa	
	informazione contabile.	
	Infatti, esso si limita a indicare i numeri dei mandati e delle reversali di incasso	
	senza alcun elemento sull'oggetto della spesa, comportando la necessità di ap-	
	profondita istruttoria. Anche il secondo conto giudiziale non agevola la com-	
	prensione delle spese, riportando causali generiche e richiedendo un approfon-	
	dito esame della documentazione a supporto, nella specie mancante, per veri-	
	ficare la corrispondenza delle spese alle previsioni regolamentari.	
	In particolare, nella parte destra (in “scarico”) non sono state riportate le sin-	
	gole spese sostenute, bensì importi aggregati di voci distinti per tipologia ed	
	oggetto dell'ordine, dunque, con l'evidenziazione per ogni categoria di spesa,	
	16	

	dell'importo complessivo corrispondente, mese per mese, però senza alcuna	
	indicazione o riferimento ai relativi buoni d'ordine di pagamento.	
	Le suddette indicazioni si rendono necessarie per consentire la verifica, attra-	
	verso il solo esame del documento, del concreto utilizzo del fondo economale,	
	senza ricorso all'integrazione dei dati con documentazione giustificativa ag-	
	giuntiva, dal momento che l'esame del conto deve, infatti, potersi effettuare	
	sulla base delle risultanze indicate nel modello e la documentazione relativa va	
	allegata solo ove espressamente richiesta dalla Corte (art. 140, comma 5 c.g.c.),	
	come avvenuto in causa a fronte dell'incompletezza del conto reso.	
	Nella specie, i necessari riscontri e le verifiche delle poste contabili sono stati	
	possibili solo a seguito delle essenziali integrazioni documentali prodotte dal	
	medesimo agente contabile nel presente giudizio, con particolare riferimento	
	alle reversali di restituzione dell'anticipazione ed alla documentazione giusti-	
	ficativa dell'inerenza delle spese rispetto alle funzioni istituzionali svolte.	
	Inoltre, le due versioni presentate del conto - quella originaria e quella ricom-	
	pilata - recano dati discordanti: infatti, pur chiudendo entrambe in pareggio, gli	
	importi relativi a “ <i>totale anticipazioni iniziali + rimborsi</i> ” e a “ <i>totale restitui-</i>	
	<i>zione anticipazione + spese effettuate nell'anno</i> ” sono indicati in €. 99.501,54,	
	nella prima, e in €. 129.280,36, nella seconda; sono emerse, inoltre, la diver-	
	genza tra il totale dei rimborsi dell'ultimo trimestre, pari a €. 5.799,92, ed il	
	totale riportato sul conto pari a €. 6.094,37, oltre all'anomala contabilizzazione	
	nel giornale di cassa di movimenti mensili, in entrata e in uscita, senza corri-	
	spondenza nei rendiconti trimestrali. Il conto giudiziale, pertanto, non è con-	
	forme alla normativa in vigore al tempo della sua resa, non esponendo in modo	
	corretto ed esaustivo il resoconto della gestione dei fondi, per cui il Collegio	
	17	

	condivide i rilievi del Magistrato relatore, in relazione all'anomalia della gestione del fondo economale nel caso in esame.	
	2.2 Invero, si osserva che i fondi economali dovrebbero, per natura, essere impiegati per spese minute, non prevedibili ed urgenti rispetto all'ordinaria programmazione di bilancio, in considerazione del proprio intrinseco carattere residuale e minimale (per cui l'ordinario procedimento di spesa e le procedure concorrenziali sarebbero di ostacolo al buon andamento), costituendo un'eccezione rispetto alla regola della programmazione degli acquisti (si cfr. art. 153 del T.u.e.l., che fa riferimento alle spese di <i>“non rilevante ammontare”</i>).	
	Ciò in quanto, evidentemente, la cassa economale non può essere utilizzata con <i>“funzione di partita di giro”</i> attraverso una <i>“gestione di pronta cassa”</i> ed in assenza di impegno contabile (con una sorta di inversione della procedura ordinaria di spesa: cfr. anche Sez. giur. Calabria, 31.07.2017, n. 192).	
	I principi sottesi a un'ordinata tenuta della contabilità dovrebbero indurre, preferibilmente, a programmare ed effettuare le spese sui pertinenti capitoli, allo scopo di garantire la trasparenza del bilancio e di consentire a tale strumento di assolvere alla sua funzione di indirizzo. In casi come quello in esame, tuttavia, come già osservato da questa Sezione (Sez. Giur. Liguria, 6 dicembre 2023, n. 105 e 15 maggio 2024, n. 36), la mancanza di un limite massimo all'importo ha comportato incertezza in relazione alle spese sostenibili.	
	Circa la mancata previsione, sul piano regolamentare, di precisi <i>“limiti”</i> all'importo dei pagamenti effettuabili con il fondo economale, risulta che l'Ente solo con Delibera del Consiglio comunale n. 75 del 22.12.2023 abbia provveduto a disciplinare con una maggiore specificazione le tipologie di spesa economale e, soprattutto, per quanto qui rileva, l'importo massimo delle	
	18	

	minute spese (v. attuale art. 54 del Regolamento di contabilità), coerentemente	
	rispetto alle osservazioni espresse da questa Corte.	
	Tanto premesso, questa Sezione ha già avuto modo di considerare che il giu-	
	dizio di conto trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103	
	della Carta, ed è posto a garanzia della correttezza e della trasparenza delle	
	pubbliche gestioni, sub specie della tutela dell'interesse oggettivo alla regola-	
	rità di gestioni finanziarie e patrimoniali (Corte cost., n. 114/1975). In questo	
	quadro, è stato affermato il carattere indefettibile della responsabilità contabile	
	e del giudizio con il quale essa viene fatta valere (Corte cost., n. 110/1970). La	
	responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla spe-	
	cificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di	
	beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che ca-	
	ratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e ri-	
	chiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di un danno a ca-	
	rico delle finanze pubbliche.	
	A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia conta-	
	bile, a mente del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il	
	debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel	
	conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla	
	distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte	
	si è ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza	
	di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declara-	
	toria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei	
	requisiti formali (Sez. II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscon-	
	tro della irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in	
	19	

	manca di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura non formale. (Sez. Liguria, n. 78/2023; Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008). Per le suddette ragioni, va dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale. 3. Nel merito, in relazione alle uscite di cui al citato conto giudiziale, per le quali il Collegio ha già rilevato, preliminarmente, un considerevole disordine, si ritiene di valutare, secondo un'interpretazione sostanziale, le singole voci, evitando di porre a carico dell'Economo spese che si siano rivolte a vantaggio dell'Ente, in ragione del lecito perseguimento delle sue finalità istituzionali. Va richiamata, anzitutto, la disciplina del Servizio di Economato del Comune di Genova, contenuta nel Regolamento di contabilità, approvato in ottempe- ranza all'art. 153, comma 7 del T.u.e.l. con D.C.C. n. 34 del 4.03.1996 e più volte modificato, per quanto ne occupa con D.C.C. n. 15 del 12.04.2016 (artt. 87-93) e con D.C.C. n. 4 del 17.01.2017 (artt. 63-68) ed in particolare: l'art. 87 e ss., nel testo vigente dal 12.04.2016, come riprodotto dall'art. 63 e ss., nel testo vigente dal 17.01.2017 (attualmente artt. 54 e ss.), secondo cui: «<i>I Diri-</i> <i>genti possono effettuare spese a valere sui fondi di economato per le seguenti</i> <i>casistiche: - necessità di rapida e semplificata acquisizione di forniture non</i> <i>continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a ma-</i> <i>gazzino, per assicurare il corretto funzionamento degli uffici, anche in rela-</i> <i>zione alle specifiche competenze di ciascuno; - non rilevante ammontare della</i> <i>spesa, di volta in volta quantificabile con riferimento, per i beni, al concetto</i> <i>di bene di consumo immediato o comunque di bene non soggetto ad ammortamento e, per i servizi, a prestazioni di pronto intervento esauribili nell'arco</i>	
	20	

della giornata lavorativa. Possono inoltre essere disposti pagamenti sui fondi di economato **ove si tratti di spese urgenti, occasionali e comunque non rientranti nell'attività principale degli Uffici**, nei seguenti casi: a) per l'acquisto di **quotidiani, pubblicazioni** a carattere tecnico-scientifico e per la sottoscrizione di abbonamenti; b) per l'assolvimento di imposte, tasse, diritti erariali e canoni diversi; c) per fronteggiare spese per le quali è necessario corrispondere specifiche **anticipazioni di cassa**; d) per spese postali, telegrafiche, di registro, contrattuali e di notifica; e) per carte e valori bollati; f) per inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla stampa periodica; g) per **rimborso spese di locomozione e trasporto** anche in ambito non locale; h) **rimborso spese di missioni e trasferte**; i) tasse e oneri di immatricolazione, circolazione e revisione per gli automezzi civici, quando sia richiesto il pagamento immediato; j) erogazione di sussidi e contributi assistenziali urgenti o non soggetti ad alcuna forma istruttoria; k) spese per vulture e visure nei pubblici registri catastali ed immobiliari, quando sia richiesto il pagamento immediato; l) sanzioni amministrative, il cui assolvimento nei termini non consente il ricorso al civico Tesoriere; m) rimborsi di depositi cauzionali, di eccedenze contrattuali, di somme rinvenute o non dovute per infrazioni al codice della strada; n) rimborsi valori bollati giudiziari per spese legali; o) acconti al personale. Eventuali deroghe per tipologie di pagamenti non previsti dal precedente comma potranno essere **autorizzate dalla Giunta Comunale**».

Il citato Regolamento è risultato ulteriormente modificato dalla Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 9.01.2018, che ha disciplinato l'intera materia nel Titolo VII "Economato ed agenti contabili interni" (artt. 54-59), su cui poi ha inciso la citata D.C.C. n. 75 del 22.12.2023 quanto alle limitazioni di spesa.

	Nondimeno, il Collegio rileva che, in base all’elencazione recata dal predetto	
	Regolamento, quella economale, lungi dal costituire una deroga, ammessa in	
	via eccezionale, ai procedimenti che governano la spesa delle pubbliche am-	
	ministrazioni, si configura quale modalità ordinaria di gestione delle spese, in	
	assenza di programmazione ed effettuazione sui pertinenti capitoli, con nocu-	
	mento della correttezza delle procedure di governo di spesa, nonché della chia-	
	rezza e della trasparenza del bilancio, quale “ <i>bene pubblico</i> ” (v. <i>ante</i>).	
	Peraltro, all’incrementare delle soglie di valore, vengono, per l’effetto, accre-	
	sciuti anche i rischi di <i>mala gestio</i> , che si intensificano progressivamente all’al-	
	lontanarsi dalle regole di ordinata tenuta della contabilità.	
	Pertanto, il Collegio riscontra come fosse la stessa disciplina regolamentare	
	comunale a consentire l’utilizzo della cassa economale anche per spese diverse	
	da quelle urgenti e, nel ricordare che è raccomandabile limitare un siffatto uti-	
	lizzo, conseguentemente considera che l’aver fatto gravare le spese in que-	
	stione sul fondo economale non costituisce un uso improprio del medesimo, in	
	termini di irregolarità idonea ad inficiare il discarico degli esborsi (v. Sez. Li-	
	guria, nn. 37 del 28 aprile 2023, 56 del 16 giugno 2023 e 26 del 22 aprile 2024).	
	In ossequio all’art. 194 del r.d. n. 827 del 23.05.1924, l’onere della prova	
	dell’inerenza delle spese grava sull’agente contabile, tenuto a rendere conto	
	della propria gestione, dimostrando la regolarità dei pagamenti eseguiti nella	
	suddetta gestione di cassa in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state	
	disposte le anticipazioni (cfr. Sez. Liguria, 11 gennaio 2022, n. 2).	
	L’agente contabile, nella specie, ha prodotto i documenti giustificativi.	
	Sono state prodotte, altresì, le determinazioni dirigenziali dei Dirigenti delle	
	varie Direzioni, che hanno disposto gli esborsi contestati “ <i>tramite il ricorso ai</i>	
	22	

fondi economici nei limiti di spesa” oggetto degli svariati impegni assunti.

3.1 Passando all’esame delle singole voci, si conferma senz’altro irregolare l’imputazione sul fondo economico delle spese per i **corsi di formazione (€ 140,00)**, per non conformità alla disciplina di riferimento, atteso che il Regolamento in vigore dal 12 aprile 2016 non prevedeva più tra le spese economiche ammissibili quelle “*relative a corsi di addestramento e arricchimento professionale, non assegnati con specifici incarichi*”, di cui all’art. 88, comma 1, lett. e), del Regolamento previgente. Nello specifico, la spesa contestata ha avuto ad oggetto il “*Rimborso spese per partecipazione seminario Alle Sorgenti dell'Architettura Arborea*” di competenza della “*Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica*”. E, infatti, con Determinazione Dirigenziale “*n. 2017 – 163.0.0.-5*”, il Dirigente competente aveva effettuato un impegno di somme pari a € 3.000,00 da iscrivere nel bilancio 2017 in corrispondenza del capitolo “*Pianificazione Strategica – Attività di formazione*”, autorizzando l’Economo a provvedere.

Il Collegio, comunque, ritiene che tale esborso possa essere discaricato, sostanzandosi in una spesa occasionale, inerente all’attività istituzionale degli Uffici e di modesto importo (comunque residuale rispetto al *budget* complessivo destinato alla formazione di € 141.701,36, impegnati per € 123.333,88).

3.2 Anche con riguardo alle **spese di missione (nell’ambito di Progetti UE ed istituzionali, deferite al Collegio rispettivamente per € 19.856,15 per € 2.930,45)** si rileva che l’art. 63, comma 2 (*ratione temporis* applicabile) e poi l’art. 54, comma 2, lett. h), del Regolamento di contabilità vigente, condizionano espressamente l’ammissibilità dell’uso del fondo economico alla sussistenza dei requisiti (cumulativi e non alternativi) di urgenza, occasionalità e

	non sussumibilità della spesa entro l'attività principale degli Uffici, la cui si-	
	multanea sussistenza non è emersa dalla documentazione acquisita in corso di	
	causa, con la conseguenza che per detta carenza non può che confermarsi l'ir-	
	regolarità dell'imputazione al fondo economale dei richiamati esborsi.	
	Inoltre, come già affermato da questa Sezione, <i>“Nel caso per cui è giudizio,</i>	
	<i>risulta accertato che il fondo economale è stato utilizzato per sostenere spese</i>	
	<i>non riconducibili alla tassonomia economale, con specifico riferimento (...)</i>	
	<i>alle spese per missioni, trasferte (diverse dalle anticipazioni) e viaggi, (...) agli</i>	
	<i>acconti sulle retribuzioni, alle spese per progetti riconducibili all'attività or-</i>	
	<i>dinaria e comunque programmabile dell'ente.”</i> (v. cit. sent. n. 101/2023).	
	Infatti, come già rimarcato dall'Istruttore, la previsione della rimborsabilità a	
	valere sul fondo economale delle spese di missione e trasferta non è in linea	
	con la natura e la <i>ratio</i> delle spese economali (fatte salve trasferte istituzionali	
	imprevedibili e indifferibili), soprattutto se queste restano per lo più motivate,	
	come nella specie, dalla partecipazione a corsi di formazione, congressi, con-	
	vegni, eventi, manifestazioni ricorrenti o comunque programmabili.	
	Diversamente deve opinarsi circa l'inclusione tra le spese economali degli an-	
	ticipi dei trattamenti di trasferta. Siffatti anticipi, infatti, sono coerenti con le	
	disposizioni della contrattazione collettiva che riconoscono al dipendente in-	
	viato in trasferta il diritto ad un'anticipazione non inferiore al 75% del tratta-	
	mento complessivo presumibilmente spettantegli.	
	Nel caso del Comune di Genova, limitatamente alle anticipazioni delle spese	
	di trasferta, la loro imputazione al fondo economale si ritiene ammissibile e	
	riconducibile all'art. 63, poi all'art. 54, comma 2, lett. c) del Regolamento.	
	L'economo, pertanto, era abilitato a effettuare tali pagamenti, volti a consentire	
	24	

	ai dipendenti di recarsi in missione istituzionale (cfr., altresì, Corte dei conti,	
	Sez. giur. Liguria, 29 luglio 2022, n. 70). L’agente contabile, seppur soltanto a	
	seguito del deposito della relazione, ha reso documenti da cui si evince che tali	
	importi sono stati recuperati dall’Amministrazione, che, al momento della li-	
	quidazione delle missioni (trattasi infatti, per lo più di rimborsi), ha considerato	
	l’importo già percepito a titolo di anticipazione, per cui è stato anche possibile	
	distinguere le spese effettuate a titolo di anticipazione da quelle a titolo di rim-	
	borso, potendo provvedersi al relativo scarico.	
	Il Collegio ritiene, inoltre, che siano scaricabili anche le spese connesse all’	
	impiego di fondi comunitari (€ 1.029,03) , oltre che a titolo di Missioni per	
	Progetti UE, peraltro integralmente finanziate a carico dei suddetti fondi.	
	Come già affermato da questa Corte, invero, la valutazione dell’inerenza delle	
	spese relative a Progetti europei deve essere condotta alla luce dei disciplinari	
	del singolo Progetto (Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 11 agosto 2021, n.	
	160; 28 aprile 2023, n. 37), che individuano e regolamentano le spese ammis-	
	sibili; in questa ottica, le verifiche sono condotte anche dalle competenti auto-	
	rità comunitarie in sede di rendicontazione di controllo.	
	Nell’ambito del presente giudizio, non sono stati prodotti i disciplinari dei pro-	
	getti e non constano in atti irregolarità, restando ferme, tuttavia, le eventuali	
	valutazioni di competenza dei destinatari della rendicontazione e della Procura	
	contabile, in relazione al corretto utilizzo dei fondi.	
	Anche quanto agli esborsi effettuati a titolo di “ <i>Minute spese d’Ufficio ed Ac-</i>	
	<i>quisto giornali</i> ” (rispettivamente deferite al Collegio per € 3.927,69 ed €.	
	1.895,50), l’Economo ha dimostrato in giudizio la sostanziale inerenza ed am-	
	missibilità del coacervo delle spese inserite nel conto giudiziale.	
	25	

3.3. Ebbene, quanto a diversi ordini di pagamento, si conferma la fondatezza del rilievo avanzato dalla relazione di deferimento, per l'anomala allocazione di spese afferenti a esercizi diversi da quello in esame, in **violazione del principio dell'annualità di gestione**, pur dando atto che è stato dimostrato che in larga parte, secondo la disciplina interna dell'Ente, il procedimento di spesa economale faceva comunque capo ai vari Dirigenti e che la condotta sostanziale dell'agente è stata meramente adempitiva, nonché ispirata a logica e buon senso, trattandosi comunque di spese giustificate ed ammissibili.

Invero, il par. 7.1 dell'All. n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*) include tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro, in deroga alla definizione di *"Servizi per conto terzi"*, anche la cassa economale. Il successivo paragrafo 7.2 dispone che: *"la necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile"*. Il conto economale, dunque, è un conto di competenza e non di cassa e, pertanto, non era consentito sostenere sul fondo del 2017 spese relative ad esercizi precedenti (cfr., *ex multis*, Sez. Liguria, 12.11.2021, n. 227, che ha richiamato il *"cogente principio di annualità della gestione, alla cui stregua non sono possibili operazioni relative a fatti accaduti in esercizi*

	<i>diversi da quello al quale il conto si riferisce”</i> ; cfr. id. 27.07.2020, n. 52;	
	21.06.2021, n. 119, 10.08.2021, n. 156; 29.07.2022, n. 70; 16.06.2023, n. 59).	
	Pertanto, per il citato principio di gestione annuale che sostanzia una gestione	
	di cassa in regime di anticipazione, il fondo economale deve chiudere in pa-	
	reggio entro il 31 dicembre di ciascun anno, non essendo ammessi né riporti	
	alla gestione successiva dei fondi eventualmente rimasti alla fine dell’esercizio	
	(che devono, quindi, essere versati in tesoreria entro il termine dell’esercizio),	
	né la formazione di residui attivi e passivi, né operazioni relative a fatti di ge-	
	stione accaduti in esercizi diversi da quello al quale il conto si riferisce.	
	Invero, l’art. 81, quarto comma, Cost., è di per sé in grado di costituire il fon-	
	damento costituzionale dello stesso principio di annualità del bilancio, previsto	
	dalla legge, senz’altro non è derogabile dalla fonte regolamentare.	
	In secondo luogo, possono richiamarsi anche i principi di copertura delle spese,	
	equilibrio di bilancio e continuità degli esercizi finanziari pubblici, come af-	
	fermati nell’art. 81, primo e terzo comma, nonché nell’art. 97, primo comma,	
	e nell’art. 119, primo comma, Cost., nell’interpretazione della consolidata giu-	
	risprudenza costituzionale, che ne ha offerto una lettura <i>“reciprocamente con-</i>	
	<i>sustanziale”</i> sintetizzata nel più generale principio della c.d. <i>“sana gestione</i>	
	<i>finanziaria e contabile”</i> (Corte cost., 19.07.2012, n. 192; 23 giugno 2015, n.	
	181; 21 giugno 2016, n. 184; 5 marzo 2018 n. 49; id. 28 marzo 2023, n. 51).	
	Anche a questo titolo, dunque, va dichiarata l’irregolarità della gestione.	
	4. L’agente contabile ha fatto riferimento, nelle sue difese, anche all’avvenuto	
	l’utilizzo della carta di credito , intestata ad altro Dirigente responsabile dei	
	servizi finanziari, collegata al conto corrente con cui si era provveduto ad ef-	
	fettuare le spese economali, per pagamenti di ammontare complessivamente	
	27	

pari ad €. **13.545,69**, riferibili a varie tipologie di spesa (*“Missioni Progetti UE, Missioni Istituzionali, Spese per Progetti Ue e Minute spese d’Ufficio”*), per cui anche il P.M. ha evidenziato che questa Sezione si era già espressa in più occasioni, chiedendone lo stralcio dal presente giudizio, ricordando che la gestione oggetto di causa sostanzia un *“continuum”* di quella dell’esercizio precedente, seppure riferita ad altro soggetto, per la quale era stato deciso in tal senso con la sentenza n. 101/2023. Nella fattispecie, il Magistrato relatore ha proposto che le spese *de quibus* fossero esposte in via alternativa, o considerando l’intestatario delle carte come agente contabile o attraverso un sub-conto del conto economale (ai sensi dell’art. 192 del citato r.d. n. 827/1924).

4.1 Nella normativa statale, la fonte primaria che legittima l’utilizzo di carte di credito per alcuni pagamenti della P.A., esclusivamente *“qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure”*, è rinvenibile nel dettato di cui all’**art. 1, commi dal 47 al 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549** (recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*), in attuazione del quale è stato approvato il **d.m. 9 dicembre 1996 n. 701** che ha previsto, tra l’altro, che il titolare della carta debba far pervenire all’ufficio competente per la liquidazione, entro il 15 del mese successivo a quello in cui ha sostenuto le spese, *“apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l’utilizzazione della carta”* (art. 6, co. 2); e che egli sia *“personalmente responsabile della custodia e del buon uso della carta secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile”* (art. 6, co. 3); infine, che i titolari delle contabilità speciali, a cui favore sono emessi ordini di accreditamento, rendano il conto delle spese sostenute a valere sulle

	aperture di credito ai sensi degli artt. 60 e 61 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9, co. 5 e 8, del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (art. 7, co. 3).	
	Queste ultime disposizioni, infatti, disciplinano le spese e i relativi rendiconti amministrativi dei c.d. funzionari delegati, eccezionalmente esonerati dall'obbligo di resa del conto giudiziale per il fatto di rendere i conti periodici alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono (art. 610, co. 2, r.d. 23 maggio 1924, n. 827), peraltro risultando la loro gestione storicamente sottoposta ad altra verifica della Corte dei conti, in sede di controllo (cfr. co. 3 del citato art. 60 e gli agli artt. 330, 332 e segg. del r.d. n. 827/1924, nonché gli art. 2 e segg. del r.d. 26.10.1933 n. 1454 e l'art. 9 del d.P.R. n. 367/1994).	
	Le norme generali di riferimento per sussumere o meno nella categoria degli “ <i>agenti contabili</i> ” gli intestatari della carta di credito, in considerazione della specifica organizzazione comunale dettata in materia, sono rinvenibili negli artt. 74 del r. d. n. 2440 del 18 novembre 1923, nonché nell'art 44 del t.u. n. 1214 del 12 luglio 1934 e nell' art. 178 del r. d. n. 827 del 23 maggio 1924, i cui principi sono ribaditi anche per gli enti locali nell'art. 93 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, oltre che nell'allegato n. 4/2, al punto 4.2, del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, per tutte le autonomie territoriali.	
	Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che sia emersa prova piena ed inequivoca dell'effettiva sussistenza, in capo ad altro Dirigente, della qualifica di agente contabile per il periodo di riferimento.	
	Invero, soprattutto nell'ambito delle spese per missioni istituzionali disposte dalle Direzioni “ <i>Ragioneria</i> ” e “ <i>Tributi</i> ”, effettuate con carta di credito, neppure è stata allegata la documentazione da cui dovrebbe evincersi, oltre alla corrispondenza degli importi spesi con le liquidazioni, anche l'occasione	
	29	

	istituzionale legittimante la trasferta del personale di volta in volta autorizzato.	
	Considerate, specificamente, le disposizioni del Regolamento comunale di	
	contabilità (in particolare, l'attuale art. 56, comma 1, lett. d) : <i>“Rientrano</i>	
	<i>nella fattispecie - cioè tra gli agenti contabili - (...) i consegnatari ed utiliz-</i>	
	<i>zatori delle carte di credito”</i> , analogamente a quanto già previsto dall'art.	
	93, comma 1, lett. d) e dall'art. 65, comma 1 lett. d) , <i>ratione temporis</i> appli-	
	cabili), nella specie, si ritiene di aderire alle conclusioni formulate del Requi-	
	rente per cui le spese in questione non potessero essere sussunte nel conto	
	dell'Economo, in difetto della resa del conto del soggetto espressamente e te-	
	stualmente onerato nella qualità di <i>“agente contabile”</i> .	
	4.3 Oltre a considerare le citate (assai chiare) disposizioni regolamentari, si	
	rimarca che è stato già osservato dalla Sezione che <i>«mediante la gestione e</i>	
	<i>l'utilizzo della carta di credito regionale il singolo intestatario decide e di-</i>	
	<i>spone direttamente della provvista finanziaria necessaria per l'esecuzione</i>	
	<i>della spesa senza avvalersi della collaborazione dell'istituto tesoriere, avendo</i>	
	<i>a disposizione uno strumento che consente l'immediata erogazione del denaro</i>	
	<i>a favore del destinatario, dando luogo con immediatezza alla spesa analoga-</i>	
	<i>mente alla gestione a mezzo di denaro contante»</i> , trattandosi di <i>“soggetto al</i>	
	<i>cui favore è stata aperta una linea di credito (per cassa) e, come tale, qualifi-</i>	
	<i>cabile come agente contabile, tenuto a rendere il conto della gestione di</i>	
	<i>cassa”</i> , con ampi rimandi giurisprudenziali. (Cfr., C. conti, Sez. App. III,	
	9.11.2005, n. 682; Sez. App. I, 19.06.2007, n. 167; Sez. giur. Toscana, 13-	
	02.2014, n. 28 e 23.04.2015, n. 80; Sez. giur. Marche 29.11.2022, n. 89; Sez.	
	giur Liguria, 28.04.2023, n. 37 e 28.11.2023, n. 100; sent. n. 50 del 18 giugno	
	2024).	
	30	

	Partendo dal presupposto, su cui hanno fatto definitiva chiarezza le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale con la sentenza 22 settembre 2016, n. 22, che il maneggio di denaro pubblico (inteso anche come disponibilità dell'equivalente valore economico) generi <i>de facto</i> l'obbligo di resa del conto, è stato considerato che l'utilizzatore di una carta di credito concessa dalla P.A. possa essere un agente contabile nella specificità dei casi esaminati, avendo egli a disposizione una provvista finanziaria che deve essere utilizzata esclusivamente per ragioni di servizio e che, pertanto, deve essere rendicontata utilizzando un modello quanto meno assimilabile a quello generalmente utilizzato dagli Enti territoriali (n. 23 del d.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996), unitamente al necessario corredo documentale idoneo a comprovarne l'inerenza istituzionale. Sicché, il significato dell'espressione “ <i>maneggio</i> ” di denaro deve essere latamente inteso, sì da ricomprendere anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio (Corte conti, Sez. I, 5.05.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.05.2005, n. 445; Sez. Sardegna, 9.10.1997, n. 1312; Sez. Liguria, 18.06.2024, n. 50). In sostanza, nella misura in cui l'organizzazione dell'ente affidi una provvista finanziaria idonea ad assicurare il buon fine dei pagamenti effettuati, in conseguenza alla preposizione ad una determinata carica o ufficio, tale “ <i>disponibilità materiale</i> ”, quindi “ <i>maneggio</i> ” di denaro pubblico, instaura un rapporto di servizio cui non può che riconoscersi un contenuto prettamente contabile.	
	Questo ambito di prospettiva ha trovato Autorevole conferma nella recente sentenza 18 aprile 2024, n. 59 – che si intende qui integralmente menzionata – con cui la Corte costituzionale, richiamando propri precedenti e la	
	31	

giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in materia di resa di conto dei consegnatari di titoli azionari, ha espressamente ricordato che “*il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed **eseguono le spese** (sentenza n. 292 del 2001)*” e stabilito che «*gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia*», discendendone, in ossequio al principio di necessità del giudizio di conto, «*l'obbligatorietà della resa del conto giudiziale **da parte di chi ha maneggio di denaro o valori pubblici***», affermando conclusivamente che: “*Secondo quanto stabilito dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., difatti, spetta solo allo Stato dettare la disciplina relativa alla predetta materia «giurisdizione e norme processuali» e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto.*”.

Si ritiene utile richiamare, altresì, la giurisprudenza di questa Corte, formatasi proprio in tema di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico per far fronte a spese economali, che ha già condivisibilmente ritenuto opportuno che le spese effettuate con tale modalità fossero rendicontate con le stesse regole previste per il fondo economale e, in particolare, mediante la creazione di fondo economale dedicato intestato al titolare della carta ovvero, in alternativa, che fosse reso il conto sull'utilizzo della carta (quanto meno quale sub-conto del conto economale), con una cadenza idonea a consentire al responsabile del servizio finanziario di effettuare i controlli di competenza, onde verificare che i giustificativi di pagamento fossero corrispondenti con gli estratti conto mensili

	(o emessi con altra cadenza) della carta, rilasciati dall’Istituto emittente.	
	E’ stato, altresì, messo in luce come la finalità di incrementare il livello di trac-	
	ciabilità delle spese effettuate mediante l’utilizzo di tale modalità di pagamento	
	vada perseguita mediante disposizioni regolamentari che, in analogia con	
	quanto previsto per l’utilizzo del fondo economale, consentano di risalire	
	all’ordinatore della spesa, alle modalità, al genere o tipologia di spese ed al	
	motivo che dette spese ha determinato mediante la resa di un conto autonomo	
	(o, quanto meno, di un sub-conto allegato al conto dell’economo: cfr. Sez. giur.	
	Veneto, sent. 8 febbraio 2017, n. 21 e 15 luglio 2019, n. 112).	
	In difetto, infatti, potrebbero determinarsi eventuali abusi laddove non fosse	
	nei fatti possibile esercitare uno stringente ed accurato controllo delle spese.	
	Va, infine, evidenziato che sorgono necessariamente in capo al “titolare” della	
	carta specifici obblighi che comprendono la necessità di adottare idonee pro-	
	cedure di sicurezza per la custodia ed il buon uso della stessa, con la conse-	
	guenza che dalla violazione dei medesimi obblighi potrebbero discendere an-	
	che ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile, laddove ad esempio si	
	verificassero casi di smarrimento o di uso non autorizzato e/o fraudolento.	
	Anche da qui la necessità che, in linea di principio, oltre che nella specie per	
	esplicita previsione regolamentare, il titolare della carta sia anche l’unico sog-	
	getto che possa utilizzarla e che debba rendere il conto della sua gestione, senza	
	considerare i deficit informativi e documentali che scontrerebbe il diverso sog-	
	getto onerato della resa del conto giudiziale (nella specie l’Economo).	
	Alla luce di tali principi, il Collegio ritiene obbligato alla resa del conto il sog-	
	getto sul quale l’ordinamento fa ricadere la titolarità e la responsabilità nella	
	gestione del denaro pubblico, che, nella fattispecie, deve essere identificato nel	
	33	

	diverso Dirigente intestatario della carta di credito prepagata. Pertanto, non	
	può che disporsi l'integrale stralcio delle spese effettuate con la suddetta carta	
	di credito, per la l'improcedibilità delle stesse nel presente giudizio, in quanto	
	della loro rendicontazione è chiamato a rispondere, in qualità di agente conta-	
	bile, l'effettivo utilizzatore (cit. art. 56, comma 1, lett. d Reg. cont.).	
	5. Il Collegio, infine e per quanto considerato, ritiene di potere accogliere la	
	richiesta difensiva limitatamente alla legittimità delle restanti spese, che è stata	
	dimostrata in giudizio, dovendo però riconoscere la sussistenza di una gestione	
	complessivamente irregolare che ha comportato la necessità di attenta istrutto-	
	ria, prima di poter addivenire al discarico delle somme contestate. L'irregola-	
	rità nella contabilizzazione riscontrata non dà luogo a liquidazione di debito a	
	carico dell'Economo, in quanto non produttiva di un danno effettivo a carico	
	dell'Amministrazione, poiché questa avrebbe comunque dovuto sostenere le	
	spese di cui trattasi, con conseguente non configurabilità di un ammanco in	
	senso tecnico, produttivo di obbligo di ristoro, dovendo tuttavia, comunque,	
	dichiararsi l'irregolarità della gestione contabile del conto n. 34917, a norma	
	dell'art. 149, comma 3 del c.g.c., in continuità a quanto deciso con le sentenze	
	29 novembre 2023, n. 101, 12 ottobre 2023, n. 105 e 15 maggio 2024, n. 36.	
	6. In considerazione dell'irregolarità del conto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le	
	spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Economo,	
	anche tenuto conto del ritardo determinato dalla produzione solo in <i>limine litis</i>	
	della pertinente documentazione e del conseguente aggravio processuale.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando,	
	34	

DICHIARA

L'irregolarità del conto n. 34917 relativo alla gestione economale del Comune

di Genova – Direzione “*Servizi finanziari*” per l’esercizio finanziario 2017,

disarcicando la sig.ra MARCHESE Magda da ogni responsabilità relativa e

limitatamente al presente giudizio di conto, nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio vengono liquidate con nota della Segreteria a margine

della presente sentenza a carico dell'agente contabile, sig.ra Magda
--

MARCHESE.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
--

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.
--

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
-------------	---------------

IL PRESIDENTE

(Patrizia Esposito)	(Emma Rosati)
---------------------	---------------

(Emma Rosati)

<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
--------------------------	--------------------------

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 7 agosto 2024 per Il Direttore della Segreteria Il Funzionario Amm.vo (Dott. Luca Ughetti) F.to digitalmente	_____ _____
--	----------------